



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici LEDDI e BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2010

Modifica dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
in materia di normativa sugli studi di settore

ONOREVOLI SENATORI. - L'impatto della crisi ha reso ancora più evidente la necessità di proporre correttivi ai parametri degli studi di settore e una adeguata considerazione delle motivazioni che possono giustificare un risultato inferiore a quello proposto dallo studio integrato con gli interventi correttivi.

In particolare occorre tenere conto che i professionisti donna sono obbligati ad assenze anche prolungate o non prevedibili -

e quindi non organizzabili sistematicamente - per le ineludibili esigenze di crescita dei figli nei primi anni di età con diretta e preponderante incidenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.

Di queste condizioni particolari si deve tenere conto in ordine alla valutazione di risultati di non congruità o incoerenza emergenti dagli studi di settore per evitare presunzioni fiscali non rispondenti alla realtà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) che si trovano nell'anno della gravidanza e del puerperio e in quello successivo. All'anno della gravidanza e del puerperio sono assimilate: le interruzioni della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese; le adozioni o gli affidamenti in preadozione di bambino di età non superiore ad anni dodici all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare».

